



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

cons. Gioacchino Alessandro

ha pronunciato la seguente

SENTENZA 100/2024

nel giudizio di pensione, iscritto al n. **69118** del registro di segreteria,
promosso con ricorso depositato il 23 febbraio 2023 ad istanza di:

C. G. nato a OMISSIS, C.F.: OMISSIS, ivi residente in OMISSIS, difeso in
proprio ai sensi dell'art.159 c.g.c.;

CONTRO

-COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - in
persona del legale rappresentante pro — tempore, rappresentato e difeso ex
art. 158 c.g.c. dal dirigente della Direzione di Amministrazione - 2^a Sezione
Equo Indennizzo e Dipendenze da Causa di Servizi;

-MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (MEF) -
Comitato di Verifica per le cause di servizio (“Comitato” o “CVCS”), in
persona del Ministro pro-tempore (CF 80415740580), rappresentato e difeso,
ex art. 158 c.g.c. anche in via disgiunta, dalla dott.ssa Sara Salimbene,
dirigente di 2° fascia, dalla dott.ssa Federica Stelli, funzionaria, entrambe in
servizio presso la Direzione dei Servizi del Tesoro, nonché dalle dott.sse
Mariangela Scorsone, Claudia Seccia e Piera Valeria Civiletti, funzionarie in
servizio presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo, giusta

procura speciale, estesa su foglio separato materialmente congiunto all'atto

introduttivo, della dott.ssa Valentina Gemignani, Direttore Generale della

Direzione dei Servizi del Tesoro, elettivamente domiciliato in Roma, via di

Villa Fonseca n. 6, e presso il domicilio digitale dcst.dag@pec.mef.gov.it.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udita all'odierna udienza pubblica, la dott.ssa Civiletti per il MEF, assente il

ricorrente, come da verbale;

Ritenuto in

FATTO

1. Col mezzo introduttivo del presente giudizio il sig. C., già appuntato dei

Carabinieri, premesso di agire esclusivamente ai fini del conseguimento della

pensione privilegiata, richiamava la propria istanza di riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio e di equo indennizzo presentato in data

30.08.2019 per l'infermità *"lombosciatalgia cronica con sospetta discopatie*

multiple lombosacrali", e riferiva che la Commissione Medica Ospedaliera

(C.M.O.) di Augusta, con il processo verbale mod. BL/B-N ME220000811 in

data 27.10.2020 aveva giudicato l'infermità *"ernia discale L4- L5 e*

protrusioni discali L3-L4 ed L5-S1 in soggetto con sofferenza neurogena

cronica bilaterale agli arti inferiori prevalente a Sx (EMG accertata) ed a

modica incidenza funzionale" ascrivibile alla Tab. A cat 8[^], gravava il parere

del C.V.C.S. n. 622242020 del 17.11.2021, reso ai fini previsti dal d.P.R. n.

461/2001, con cui l'infermità in questione veniva giudicata NON dipendente

da causa di servizio, ed il provvedimento con cui il Comando Generale, in

conformità agli accertamenti condotti dalla Commissione Medica Ospedaliera

e dal suddetto C.V.C.S. negava, conseguentemente, il riconoscimento della

dipendenza da causa di servizio e l'equo indennizzo per l'infermità in questione (decreto n. 2985/21 del 30.11.2021, notificato in data 08.12.2021).

Affermava a sostegno della pretesa che il C.V.C.S. non aveva tenuto conto delle specifiche condizioni e modalità di servizio e adduceva che dai rapporti di servizio si evinceva che lo stesso era stato sottoposto a lunghissime percorrenze per 6.000 km annui allorché prestava servizio presso la Compagnia Carabinieri di Catania – Piazza Dante – Nucleo Traduzioni e Scorte, segnatamente per traduzioni di detenuti in furgoni con sedili di legno, e che le sollecitazioni meccaniche costanti e ripetute di tale servizi cagionavano vibrazioni, carico articolare, postura obbligata e microtraumi del rachide, tali da costituire almeno concausa delle patologie sofferte.

Lamentava, in sintesi, la carenza motivazionale e il difetto istruttorio del suddetto parere negativo, poiché l'organo aveva trascurato i suddetti fattori rilevanti nell'etiopatogenesi della patologia e si era limitata a formule standardizzate e astratte per escludere la dipendenza da causa di servizio, senza specificatamente motivare in ordine alla eventuale incidenza delle particolari condizioni lavorative e dei fattori di rischio indicati nella domanda.

Chiedeva, conclusivamente, l'annullamento degli atti impugnati, la condanna delle amministrazioni convenute (ex art. 34, c. 1, lett. c del c.p.a.) al riconoscimento della causa di servizio per le infermità denunciate, l'accoglimento e il riconoscimento della patologia sofferta e certificata dal Dipartimento militare di medicina legale di Messina, C.M.O. distaccata di Augusta, ai soli fini del nulla osta del godimento di pensione privilegiata.

2. Il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri si costituiva con memoria datata 5 febbraio 2024 a firma del direttore del Servizio II della Direzione gen.

Pedullà, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione dell'autorità adita, di estromettere il Ministero per difetto di legittimazione passiva e in ogni caso di respingerlo perché infondato nel merito. Si opponeva alla richiesta di CTU in quanto meramente esplorativa.

A sostegno delle proprie eccezioni, rilevava, in sintesi:

-che il ricorso non ha introdotto alcun contenzioso di rilievo pensionistico atteso che l'istanza presentata dall'interessato era volta al riconoscimento della causa di servizio e di equo indennizzo, e che il decreto doveva essere impugnato innanzi al TAR; aggiungeva che la mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata rende inammissibile il ricorso ex art. 153, c. 1, lett. b, c.g.c.;

- che il provvedimento del Comando Generale, ora gravato da impugnazione, ha natura vincolata essendo subordinato, tra l'altro, all'accertamento preventivo esperito dal C.V.C.S. cui è attribuito, in via esclusiva, l'accertamento in ordine al giudizio di dipendenza da causa di servizio delle infermità/lesioni all'esito del quale è tenuto ad esprimersi con parere motivato e che l'Amministrazione deve procedere in sede di decretazione definitiva (art. 14, comma 1) in conformità a tale accertamento; la richiesta di parere prevista dal d.P.R. n. 461/2001 ha natura obbligatoria e il conseguente accertamento espletato dal Comitato di Verifica diviene vincolante per l'Amministrazione: il parere - obbligatorio e vincolante - appartiene cioè alla fase di determinazione del contenuto del provvedimento finale adottato dall'Amministrazione;

- che il procedimento in questione, nel rispetto delle norme che lo regolano, è stato adeguatamente istruito dall'Amministrazione che si è conformata

all'accertamento condotto dal Comitato: quest'ultimo è da ritenere completo, adeguatamente motivato e privo di ogni sorta di contraddizione ed illogicità, ed è espressione di una adeguata ed approfondita analisi della posizione dell'interessato e giunge ad escludere la dipendenza da causa di servizio delle infermità dopo aver *“esaminato e valutato, senza tralasciarne alcuno, tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultanti dagli atti”*.

- che sulla nozione di concausa efficiente e determinante di servizio da considerarsi fattore generativo della malattia possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, *“che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare”*

3. Con memoria depositata il 18 gennaio 2024 si costituiva il Ministero dell'Economia , concludendo dopo articolate difese in punto di fatto e di diritto, chiedendo: *in via preliminare, dichiarare l'inammissibilità del presente giudizio per difetto di giurisdizione del giudice adito in merito alla presunta illegittimità degli atti impugnati; - in via preliminare, l'estromissione del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Comitato di verifica per le cause di servizio per carenza di legittimazione passiva; - nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto; - rigettare ogni richiesta istruttoria.*

La difesa ministeriale, dopo avere negato la sussistenza della giurisdizione e della legittimazione passiva, deduceva che he l'Organo Tecnico incardinato presso questo Dicastero è totalmente estraneo al rapporto di impiego tra il

militare e l'Amministrazione, formulando la sua valutazione sulla base di tutti gli elementi emergenti dalla documentazione trasmessagli dall'Ente di appartenenza, l'unico che resta in possesso del fascicolo relativo alla carriera lavorativa del dipendente. Pertanto, riteneva infondata la contestazione relativa all'asserita trasmissione parziale dei documenti inerenti all'intera vita lavorativa del C., non potendo comunque rispondere il Comitato di verifica della supposta iniquità del rapporto informativo.

Quindi, dopo avere esposto i contenuti del parere, negava la tesi del ricorrente secondo cui esso si fonda su petizioni mediche di principio, rilevando che piuttosto sono le affermazioni di parte ricorrente ad apparire *generiche e inconsistenti in relazione alle concrete attività svolte, evincibili dalla documentazione trasmessa, non venendo in rilievo compiti esorbitanti l'ordinario servizio d'istituto, quanto piuttosto mansioni ad esso immanenti.*

Evidenziava ancora che all'esito della descrizione delle attività svolte, il Comitato ha affermato che *"pertuttavia dalla visione della documentazione in atti non si evince la sussistenza di un incremento del rischio occupazionale per patologie da sovraccarico biomeccanico della colonna ovvero fatti di servizio di natura micro/macrotraumatica in grado di associarsi causalmente con l'infermità oggetto di valutazione"*, rilevando, sul punto, come lo svolgimento delle su elencate attività, anche a bordo di furgoni su strade sconnesse, in orari diurni e notturni e anche oltre il normale orario di servizio, rientra nelle ordinarie attività compiute da un appartenente ad un Corpo militare di polizia, trattandosi di funzioni ricorrenti nel servizio di controllo di territorio, ad esso consustanziali e, pertanto, in alcun modo scindibili dal ruolo ricoperto, implicante per sua natura disagi, stress e fatiche.

Non ravvedeva, in definitiva, fattori di rischio ultranei rispetto all'ordinaria attività di servizio, venendo in gioco disagi e rischi cui sono soggetti tutti i pubblici dipendenti appartenenti a tale categoria.

Precisava altresì che nel parere oggetto di odierna impugnazione l'Organo Tecnico non allude a patologie pregresse, bensì a processi di fisiologico invecchiamento delle strutture articolari, implicanti degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo, processi talvolta precoci, riconducibili quindi a fattori endogeni, in assenza di comprovati traumi fratturativi o contusivi riportati in corso di servizio, traumi di cui non vi è traccia nel caso di specie. L'esposizione a rigide condizioni climatiche, prosegue il Comitato, può ritenersi un elemento da cui deriva "solo l'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare", ma certamente non l'origine della patologia.

Richiama, quindi, giurisprudenza contabile che ha respinto i ricorsi di militari in assenza di prova fornita dai ricorrenti che si erano limitati a invocare fattori generici di disagio e stress, evidenziando che grava su chi agisce l'onere di allegazione precisa e puntuale dei fatti di servizio che abbiano cagionato l'infermità.

4. All'odierna udienza pubblica, assente il ricorrente, la dott.ssa Civiletti, per il MEF, insisteva in ricorso e chiedeva la decisione della causa.

Il giudice poneva la causa in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Il giudizio verte sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità *"lombosciatalgia cronica con sospetta discopatie multiple*

lombosacrali” (in relazione alla quale il ricorrente aveva già avanzato istanza

di riconoscimento di dipendenza da causa di servizio ed equo indennizzo) ai

fini del riconoscimento del trattamento privilegiato.

1.1. In via pregiudiziale, atteso che la contestazione del ricorrente dei provvedimenti concernenti il giudizio medico in ordine alla riconducibilità a

causa di servizio delle patologie patite è espressamente ed esclusivamente

finalizzata al conseguimento della pensione privilegiata, va ritenuta

sussistente la giurisdizione di questa Corte (Cass. n. 24171/2004; n.

6404/2005; n. 1306/2017 e n. 29284/2018).

È noto, invero, che per poter individuare il discrimine tra le due giurisdizioni,

amministrativa e contabile, il giudicante deve fare riferimento al *“petitum”*

sostanziale della domanda, tenendo perciò distinta quella volta al pagamento

della pensione di privilegio, o anche al solo accertamento della dipendenza

causale delle affezioni riscontrate, proposta però al fine di ottenere la

liquidazione della suddetta prestazione (Cass. n. 5467/2009), e quella tesa al

pagamento dell’equo indennizzo o, simmetricamente, all’accertamento della

dipendenza causale finalizzata a detto pagamento.

A tale stregua, per via del preciso riferimento costituzionale (art. 103, co. 2) e

di quanto, con ampia formulazione, previsto dall’art. 13 del R.D. n. 1214/34,

nella prima ipotesi, la giurisdizione è attribuita in via esclusiva al Giudice

contabile; nella seconda, per via del suo inserimento nell’ambito di un

sinallagma in cui si intrecciavano prestazioni e controprestazioni di contenuto

plurimo, la giurisdizione è assegnata al giudice del rapporto di impiego

(ordinario o amministrativo). In altri termini, << (...) *l’accertamento della*

dipendenza dell’infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del

beneficio della pensione privilegiata ovvero della concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (...) che si traducono sia in differenti modalità di erogazione delle provvidenze (tra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica) sia nella devoluzione delle relative controversie a due plessi giurisdizionali diversi (Cass. n. 22297/'14, n. 14208/'18)>> (Cass. SS.UU. n. 21605/2019).

1.2. Sempre in via pregiudiziale, va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso ex art. 153 comma 1 lett. b) c.g.c. per mancanza di domanda amministrativa di pensione privilegiata sollevata dal Comando generale dell'Arma dei Carabinieri.

Al riguardo, si richiama, anzitutto, il prevalente orientamento delle Sezioni di appello di questa Corte che hanno statuito che *"...deve ritenersi ammissibile un'azione di mero accertamento in ordine alla sussistenza delle condizioni anche indipendentemente dall'impugnazione di un provvedimento con cui l'Amministrazione conceda o neghi un trattamento pensionistico..."* (Corte dei conti, Sez. II, n. 304/2018; Corte dei conti, Sez. II, n. 884/2017); ciò anche tenuto conto che *"...l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di una infermità costituisce "il presupposto logico-ontologico, prima ancora che tecnico-giuridico, per l'ottenimento della pensione privilegiata, e per ciò non avrebbe senso precludere al Giudice contabile la possibilità di effettuare illico e statim siffatto riscontro (da ritenersi cosa giudicata in relazione al susseguente sviluppo procedimentale)...E questo soprattutto alla stregua dell'unicità dell'accertamento, statuita dall'art. 12 del d.P.R. n. 461 del 29 ottobre 2001, che come chiarito potrebbe avere riflessi sostanziali anche ai*

fini della pensione di privilegio.” (C. conti, Sez. III, n. 203/2020; id, 21 marzo

2018, n. 182; richiamate anche dalla II Sez., sent. n. 11 del 26 gennaio 2021).

Tale indirizzo, già condiviso da questo giudicante, è stato ribadito dalle

Sezioni riunite della Corte dei conti, che, nel risolvere la relativa questione di

massima, recentemente pronunciandosi in via nomofilattica (sentenza n.

12/2023/QM), ha affermato il seguente principio di diritto: *«è ammissibile, ai*

sensi dell’art. 153 c. 1 lett. b) c.g.c., un ricorso in materia pensionistica con

cui l’interessato, a fronte del diniego di riconoscimento della dipendenza da

causa di servizio della infermità da cui è affetto, oppostogli in sede

amministrativa, domandi, in sede giudiziale, il positivo accertamento di tale

dipendenza in funzione del futuro trattamento pensionistico di privilegio –

ritualmente prospettato nel mezzo introduttivo quale bene della vita ambito –

e non abbia, tuttavia, presentato domanda amministrativa di pensione

privilegiata».

2. Nel merito, si richiama in sintesi il quadro normativo di riferimento.

L’art. 6 del c.d. decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, (c.d. Salva Italia)

convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 22

dicembre 2011, n. 214, rubricato *“Equo indennizzo e pensioni privilegiate”*

ha testualmente disposto che: *“Ferma la tutela derivante dall’assicurazione*

obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli

istituti dell’accertamento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio,

del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell’equo indennizzo

e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del

presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al

comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico. (...)”.

L'art. 1885 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), rubricato *“Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati”*, ha rinviato integralmente alla previgente disciplina.

Il D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, all'art. 67, comma 1, stabilisce: *“Al militare le cui infermità e lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della Tabella annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione...”*.

L'art. 64 del T.u. statuisce il presupposto della gravità delle menomazioni che abbiano reso il dipendente *“inabile al servizio”*, specificando che le infermità si considerano dipendenti da fatti di servizio (ossia *“derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio”*) solo quando questi ne sono stati *“causa ovvero concausa efficiente e determinante”*.

Pertanto, l'appartenente alle forze militari che riporta lesioni o infermità ascrivibili a una delle categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 23 dicembre 1978, e successive modificazioni, a seguito di fatti derivanti dall'adempimento di obblighi di servizio, che siano stati causa o concausa efficiente e determinante, ha diritto alla pensione, esclusivamente nel caso in cui le lesioni o le infermità non siano suscettibili di miglioramento (art. 67 T.u.), altrimenti potendo fruire di un assegno rinnovabile fino alla pensione nei termini di cui all'art. 68 del T.u. n. 1092/1973. Se invece le infermità o lesioni sono ascrivibili alla Tabella B allegata al medesimo decreto, il militare ha diritto all'indennità una tantum commisurata a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità dell'infermità riscontrata (art. 69 T.u. n. 1092/1973 e art. 4, comma 2, legge 26 gennaio 1980, n. 9).

La pensione privilegiata, pertanto, è concessa a duplice concomitante condizione che i) le patologie riconosciute dalla Commissione Medica dell'Ospedale Militare (C.M.O.), che compie il giudizio diagnostico, determina la data di conoscibilità o stabilizzazione dell'infermità affermando o negando l'idoneità al servizio del dipendente, siano ascrivibili ad una delle otto categorie indicate nella Tabella A delle leggi vigenti (d.p.r. n. 834 del 30 23 dicembre 1981); ii) le stesse patologie siano riconosciute come dipendenti da causa di servizio dal Comitato di Verifica per le cause di servizio (C.V.C.S.), tenuto ad esprimere il giudizio sull'eziologia professionale.

Il procedimento di accertamento della causa di servizio consta, pertanto, di un'istruttoria complessa, basata su momenti logicamente distinti, ove convergono valutazioni di ordine medico-legale e di ordine giuridico per la riconducibilità del fatto lesivo al servizio, secondo una sequenza ormai unificata ai sensi della disciplina di cui al d.p.r. n. 461 del 29 ottobre 2001. Su questi aspetti il Consiglio di Stato, con orientamento costante, ha affermato che: *“A far data dall'entrata in vigore del D.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461, il parere del Comitato di verifica sulla causa di servizio è vincolante per l'Amministrazione, diversamente da quello in precedenza reso dal Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie, che invece era solo obbligatorio; di conseguenza (...) l'Amministrazione è tenuta a conformarsi, salva soltanto la facoltà di richiedere, motivatamente, un ulteriore parere allo stesso Comitato, al quale è poi tenuta comunque ad adeguarsi.”* (v. ex multis, C.d.S., IV Sezione, 4 maggio 2011, n. 2683; Sez. III, 24 ottobre 2016, n. 4452).

2.1. Ciò premesso, si deve anzitutto considerare che il diritto a pensione privilegiata non è legato al manifestarsi di un'affezione durante il servizio,

occorrendo provare l'esistenza di un concreto nesso eziologico tra la patologia e gli eventi di servizio, come previsto dal citato art. 67.

La stessa dizione ivi utilizzata dal legislatore induce a ritenere fattore “*determinante*” quello che da solo condizioni l'avverarsi di un evento come antecedente essenziale, senza del quale l'effetto sarebbe stato diverso o sarebbe mancato del tutto, rispondendo ad un dato di comune esperienza che ogni attività lavorativa, fisica o intellettuale, esponga, per propria natura, a generici fattori potenzialmente idonei a determinare una molteplicità di patologie.

2.2. Ciò posto, il ricorrente lamenta la genericità del giudizio negativo espresso dal competente Comitato di verifica per le cause di servizio, in quanto a suo dire incentrato su formule stereotipate e standardizzate, e lo ritiene viziato anche in ragione della inadeguata descrizione delle reali condizioni di servizio. Afferma al riguardo che i rapporti informativi trasmessi dalla Legione Carabinieri Sicilia e dalla Legione Carabinieri Calabria al Comando, *non trasmessi al Comitato*, non avrebbero consentito di avere un quadro completo. Censura, dunque, il parere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione ed eccesso di potere.

Censura, quindi, nel merito il giudizio reso dall'organo tecnico, il quale ha ritenuto che l' “*ernia discale L4-L5 e protrusioni discali L3-L4 ed L5-S1 in soggetto con sofferenza neurogena cronica bilaterale agli arti inferiori prevalente a sx ar emg accertata ed a modica incidenza funzionale*” fosse dovuta a *fatti dismetabolico - degenerativi a livello delle articolazioni, in correlazione con l'usura conseguente al progredire dell'età...*”, affermando invece che, in assenza di condizioni patologiche pregresse, quali i

dismetabolismi, non si può attribuire l'infermità al progredire dell'età.

2.3. Ebbene, tali doglianze non possono ritenersi fondate.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, che ha valutato le infermità del ricorrente, ha formulato al riguardo il proprio obbligatorio avviso che è stato nel senso della esclusione della loro dipendenza da causa di servizio, dopo avere esaminato e valutato tutti gli elementi connessi con lo svolgimento del servizio da parte del dipendente e tutti i precedenti di servizio risultante dagli atti, dunque alla luce della disamina degli atti endoprocedimentali trasmessi dal Comando dei Carabinieri e del processo verbale della C.M.O di Augusta (del 27.10.2020) cui accede anche la documentazione sanitaria acquisita e da cui si evince la data di insorgenza delle patologie.

In particolare, il Comitato ha considerato tutta la carriera del militare e i servizi prestati, specialmente nell'ultimo ventennio, facendo riferimento al fatto che *il dipendente, arruolato dal 26/3/1980, dal 1986 al 2015 è stato impiegato c/ la Stazione CC di Noto in qualità di addetto svolgendo attività all'interno quale militare in servizio alla Caserma e all'esterno con pattuglie a piedi ed automontate, vigilanze esterne , traduzioni, servizi di O.P. per manifestazioni di vario genere.*

Va evidenziato che gran parte di tale carriera si è dunque svolta presso la Stazione Carabinieri di Noto. Il CVCS ha dunque considerato anche i servizi esterni, le attività di pattugliamento anche automontate e le vigilanze esterne.

Ed alla luce della documentazione istruttoria, della cui completezza non si ha motivo di dubitare, nonostante le non documentate affermazioni del ricorrente circa la carenza di rapporti informativi, non ha rilevato *la sussistenza di un*

incremento del rischio occupazionale per patologie da sovraccarico biomeccanico della colonna ovvero fatti di servizio di natura micro/macrotraumatica in grado di associarsi causalmente con l'infermità oggetto di valutazione.

Di contro, l'organo tecnico ha ricondotto a fenomeni extralavorativi le cause della patologia sofferta dal ricorrente, ossia l'*ernia discale L4-L5 e protrusioni discali L3-L4 ed L5-S1 in soggetto con sofferenza neurogena cronica bilaterale agli arti inferiori prevalente a sx emg accertata ed a modica incidenza funzionale*, evidenziando che trattasi di *degenerazione delle cartilagini per fenomeni dismetabolici del tessuto connettivo*, e che questi ultimi possono essere favoriti nella loro evoluzione da *traumi contusivi o fratturativi*, condizioni queste che non risultano provate come avvenute nel servizio prestato dall'interessato. In assenza di tali comprovati fattori i processi artrosici sono da considerarsi idiopatici, nella fattispecie endogeni, sintomo di un invecchiamento delle strutture articolari, talvolta precoce.

Ha, quindi, escluso che possano avere avuto una incidenza anche concausale nella etiopatogenesi e nella successiva evoluzione dell'infermità *l'esposizione a fattori climatici e/o perfrigeranti, responsabili solo dell'acutizzarsi di una sintomatologia dolorosa, frequentemente per risentimento muscolare, ma non già del processo degenerativo in esame.*

Gli accertamenti sanitari condotti dagli Organi competenti hanno, pertanto, escluso che le patologie sofferte possano essere ricondotte ad accadimenti di servizio sia come causa principale sia come concausa preponderante e determinante.

2.4. Ritiene questo giudicante che la congruità sia sul versante dell'istruttoria

che su quello motivazionale del parere reso dal predetto Comitato, rende lo stesso condivisibile, in quanto privo di vizi logici, correttamente formulato, sorretto da motivazione adeguata e coerente con la scienza medica, oltre che con le risultanze in atti; di contro, le doglianze del ricorrente, sfornite di supporto medico-legale, non appaiono convincenti al punto da screditarne contenuti e conclusioni, atteso che, nel denunciare l'asserito difetto del ragionamento del Comitato, si limitano a rimarcare circostanze di servizio prese in considerazione dall'organo tecnico e reputate non apprezzabili quanto a un ruolo, anche concausale, nel determinismo delle patologie in questione. Al riguardo è imprescindibilmente a carico del ricorrente l'onere della prova circa la dipendenza da causa di servizio delle affezioni richieste, in quanto la correlazione tra le patologie insorte e il servizio prestato deve essere improntata su parametri di ponderata probabilità scientifica, non essendo idonei criteri possibilistici ovvero presuntivi.

Sotto tale aspetto, i riferimenti alla gravosità del servizio nei termini esposti dal ricorrente appaiono prospettare solo una generica e presuntiva correlazione tra le circostanze di impiego indicate -peraltro non specificate temporalmente in relazione alla carriera del militare e all'insorgenza delle patologie- ed il quadro patologico che esse avrebbero contribuito a cagionare, ma non offrono, invece, parametri di ponderata probabilità scientifica e di specifica correlazione; a ciò si aggiunga, anzi, che dalla documentazione prodotta emerge che il servizio per la traduzione dei detenuti su mezzi inadeguati, tanto valorizzato in ricorso dal ricorrente (percorrenza di lunghi tragitti su mezzi per la traduzione dei detenuti in furgoni con sedili di legno asseritamente inadeguati che, a dire del ricorrente, trasmettevano direttamente al

rachide del militare tutte le vibrazioni e gli scuotimenti derivanti dal fondo stradale), è circoscritto al solo periodo che va dal 16.8.1983 al 25.3.1986, circostanza non evidenziata in ricorso (ossia quando prestava servizio presso la Compagnia Carabinieri di Piazza Dante di Catania - Nucleo Traduzioni e Scorte, così come risulta chiaramente dal rapporto informativo della Compagnia Carabinieri di Catania – Piazza Dante allegato dallo stesso ricorrente) ed era bensì limitato a 5.000 km annui, a fronte di un servizio ultraventennale svolto dal militare in relazione al quale non sono state riscontrate particolari condizioni di disagio tali da assurgere a concausa efficiente e determinante della patologia in questione, tenuto conto che, come noto, tra i fattori generativo della malattia possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, con esclusione quindi delle circostanze e condizioni generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla vita militare.

In disparte il fatto che la suddetta percorrenza annua su mezzi, circoscritta nel tempo e nella distanza – tutt'altro che anomala - non è stato documentato che sia avvenuta su mezzi inadeguati o vetusti o comunque con caratteristiche tali da ripercuotersi in termini pregiudizievoli per il militare.

Più in generale, non può dirsi adeguatamente delineata, rispetto alle cause individuate dall'organo medico legale, la specificità e la concreta attitudine deterministica dei presunti fattori di rischio sottesi ai riferiti servizi, assai circoscritti e comunque rientranti nell'ordinarietà, in relazione alla natura delle patologie di cui il ricorrente chiede il riconoscimento, viepiù a fronte della disamina dell'organo tecnico medico legale che ha motivatamente e

specificamente individuato i fattori extralavorativi determinanti l'insorgenza delle stesse, escludendo l'incidenza di carichi eccessivi in relazione al servizio.

E ciò, anche per la mancata prova, che non può essere meramente presuntiva, dei servizi che avrebbero comportato una percorrenza significativamente eccessiva sui mezzi.

Al riguardo giova ribadire che il giudizio pensionistico è un processo di parti nel quale, come detto, vige il principio dell'onere della prova, per cui *“chi vuol far valer un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”* (art. 2697 cod. civ.). E l'onere della prova dell'esclusione dei fattori diversi dal servizio grava sul ricorrente anche nelle ipotesi in cui le infermità abbiano natura c.d. multifattoriale.

Il principio è stato ribadito anche dalla suprema Corte di Cassazione, che ha ribadito che: *“ove la patologia presenti un'eziologia multifattoriale, il nesso causale tra attività lavorativa ed evento, in assenza di un rischio specifico, non può essere oggetto di presunzioni di carattere astratto ed ipotetico, ma esige una dimostrazione, quanto meno in termini di probabilità, ancorata a concrete e specifiche situazioni di fatto, con riferimento alle mansioni svolte, alle condizioni di lavoro e alla durata e intensità dell'esposizione a rischio (SS.UU., Sentenza n.11353 del 17/06/2004, Sez. L., Sentenza n. 15080 del 26/06/2009, Sentenza n. 16778 del 17/07/2009).”* (v. Sez. Lav., n. 21825 del 15 ottobre 2014 e n. 21466 del 19 agosto 2019).

Anche in tali ipotesi è stato affermato che grava sul lavoratore l'onere di provare, secondo i principi generali, la dipendenza della malattia da specifici e concreti fatti di servizio, non operando nella fattispecie presunzioni di

derivazione dall'attività lavorativa, come nel caso di malattie professionali tabellate (Cass. Sez. un., n. 11353 del 17 giugno 2004).

Va, infine, ribadito che: *“nella nozione di causa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa”*, come afferma anche costante giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. II, 31 gennaio 2012, n. 208; Consiglio di Stato, Sez. II, 13 gennaio 2021, n. 420).

2.5. Alla luce delle superiori premesse, deve ribadirsi che le argomentazioni del ricorrente non appaiono convincenti e non sono supportate da un corredo probatorio perlomeno idoneo a radicare in termini probabilistici una effettiva correlazione fra le descritte caratteristiche del servizio e le patologie sofferte.

I principali fattori di rischio addotti, quali i servizi diurni e notturni in condizioni atmosferiche avverse e la lunga percorrenza su mezzi di trasporto, che come detto in effetti è stata limitata a un breve tratto iniziale della carriera (due anni e mezzo dal 1983 al 1986) e a una percorrenza annua del tutto ragionevole secondo il senso comune (5.000 km annui), denoterebbero, in ogni caso, solo un'astratta e generica capacità lesiva in relazione al tipo di patologie sofferte ed alla diversa etiogenesi individuata per esse dall'organo medico-legale: nessuna concreta e adeguata prova viene, invece, fornita dal ricorrente in ordine a una lunga percorrenza su mezzi inadeguati e su percorsi tale da determinanti un eccesso di carico sulla colonna vertebrale, né in ordine alla intensità (per durata, frequenza, ecc.) delle attività esterne climaticamente

avverse, espletate nel corso degli anni, che abbiano potuto in concreto determinare carichi eccessivi e assurgere a peculiare causa morbifica rispetto all'ordinaria usura legata al progredire dell'età per l'infermità sofferta, in termini di correlazione medico-legale scientificamente documentata e verificabile.

Né tale obiettiva carenza del corredo probatorio, viepiù in mancanza di un supporto medico legale atto a far dubitare criticamente delle conclusioni del CVSC, può essere sanata da parte del Giudice, ammettendo d'ufficio ulteriori mezzi istruttori, tra cui la consulenza tecnica d'ufficio medico legale (artt. 165 e 167 c.g.c.): *“una simile attività, infatti, non sarebbe volta a sopperire ad oggettive e non imputabili difficoltà delle stesse parti ad acquisire elementi probatori a sostegno della domanda, finalità per il perseguimento della quale quel potere è stato conferito (cfr. Cass., Sez. Lav. n. 6732/1986; n. 4402/1987), ma finirebbe per porsi in frontale contrasto con il fondamentale principio dispositivo di cui agli artt.115 c.p.c. e 2697 c.c. e, in definitiva, pregiudicherebbe la posizione di terzietà dell'Organo decidente minando alle fondamenta le garanzie del giusto processo.”* (cfr., ex multis, Sez. Sicilia, n. 878 del 30.04.2010)

Per le suddette ragioni il ricorso deve ritenersi infondato e va respinto.

3. In ragione della peculiarità delle questioni sottese alla pretesa attorea, legate a valutazioni critiche di conclusioni medico legali, si ritiene comunque equo compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sul ricorso n.

69118, rigetta il ricorso.

Spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 20 febbraio 2024.

IL GIUDICE

Gioacchino Alessandro

(f.to digitalmente)

Palermo, 26 febbraio 2024

Pubblicata l'1 marzo 2024

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

dispone

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

IL GIUDICE

Dott. Gioacchino Alessandro

F.to digitalmente

Depositata nei modi di legge

Palermo, 26 febbraio 2024

Ai sensi dell’art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente

provvedimento

**omettere le generalità e gli altri dati identificativi di C.G. c.f. OMISSIS,
nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.**

Palermo, 1marzo 2024

**Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni**

**Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)**